CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 233

Organi della procedura di amministrazione straordinaria

L'ISVAP nomina uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente e' designato nell'atto di nomina. L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4. Le indennita' spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa e' a carico dell'impresa sottoposta alla procedura. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Versione in vigore dal 23 aprile 2008, non più in vigore dal 30 giugno 2015 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Titolo	XVI — Misure di salvaguardia risanamento e liquidazione
Capo	II — Misure di risanamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-233-organi-della-procedura-di-amministrazione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

straordinaria/versione/8